CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CUSTODIA, CURA E OSPITALITA’ DEI CANI RANDAGI, NON DI PROPRIETA’, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MODICA” PER ANNI 1 (UNO)

**ART. - 1 - OGGETTO**

L’appalto ha per oggetto la cattura, trasporto, custodia, cura e il mantenimento dei cani randagi presenti nel territorio comunale, i trasporti per la sterilizzazione e reimmissione nel territorio dei medesimi e lo smaltimento delle carcasse di animali deceduti nella struttura.

Il servizio dovrà essere reso presso idonea/e struttura/e di accoglienza conforme/i alla normativa nazionale e regionale, munita delle necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie ed essere svolto nel rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in materia di randagismo e di animali da affezione, nonché di ogni altra direttiva emanata dal competente servizio veterinario dell'A.S.P. Modica, nel rispetto dei principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi

I cani saranno consegnati all'impresa appaltatrice, secondo le risultanze della gara di affidamento e secondo i contenuti del contratto sottoscritto tra l'Operatore Economico aggiudicatario ed il Comune, all'inizio del servizio. Gli animali in canile, di proprietà del Comune di Modica di n. 714, che potrebbero variare in diminuzione o in aumento fino alla data di aggiudicazione dell'appalto , sono in custodia presso il canile gestito dalla Ditta Arca di Noè s.r.l. di Regalbuto come da precedente affidamento.

I cani, cosi come individuati nella procedura di gara, dovranno essere trasferiti presso la struttura della ditta aggiudicataria a proprie cure e spese.

Per i trasferimenti dei cani fuori Regione, tutti i costi relativi al trasporto, nonché agli esami di leishmaniosi ed erlichiosi per i cani previsti nell’Allegato A del Ministero della Salute *(Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione),* sono a carico dell'Operatore economico aggiudicatario della gara.

 L’espletamento di tali servizi deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, tenendo conto delle norme contenute nel presente capitolato e di quanto previsto, in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

 I servizi oggetto dell’appalto riguardano sinteticamente:

1. Accalappiamento dei cani segnalati, ritiro e trasporto;
2. Ricovero, mantenimento, pulizia e custodia dopo il periodo di osservazione e profilassi;
3. Assistenza sanitaria veterinaria ordinaria e straordinaria, in via continuativa anche con interventi chirurgici;

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante procedura aperta e secondo quanto previsto nell’avviso di gara.

I1 contratto d'appalto verrà stipulato nella forma dell'atto pubblico. In caso di urgenza, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dare corso all'avvio anticipato del servizio nelle more di stipula del contratto.

**ART. - 2 – DURATA**

L’appalto avrà durata di anni 1 ( uno) , con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna

Il Comune siriserva la facoltà di proroga del contrattoper il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

L'Operatore economico aggiudicatario prenderà in carico gli animali individuati nell'art. 1 del capitolato e secondo il conseguente ordinativo del Comune committente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna, che può occorrere anche sotto le riserve di legge, ossia prima della sottoscrizione del contratto, tra il Comune e l'Operatore economico aggiudicatario.

Contestualmente all'assunzione in carico, gli animali saranno trasportati a cura e spese dell'Operatore Economico aggiudicatario nella propria struttura, per erogare i servizi di canile, conformemente ai contenuti del presente capitolato.

**Art.3– CORRISPETTIVO**

**L’importo complessivo dell’appalto è di € 883.613,00, comprensivo di € 17.672,26 quali oneri per la sicurezza ed € 397.625,85 quali costi per la manodopera, non soggetti a ribasso, oltre IVA.**

Il corrispettivo sarà individuato a misura, in base al numero degli animali ospitati nella struttura, mensilmente ed al ribasso offerto, sui singoli prezzi unitari posti a base di gara

Mantenimento

a) € 3,50 oltre IVA per ogni cane adulto fino a n. 250;

b) € 3.30 oltre IVA per ogni cane adulto oltre n. 250;

Cattura

- € 50,00 oltre IVA per ogni singolo cane adulto;

- € 50,00 oltre IVA per ogni cucciolata fino a 6 cuccioli;

Prelievo

- € 25,00 oltre IVA per ogni cane adulto presso stalli provvisori indicati dall’Ente;

- € 25,00 oltre IVA per ogni cucciolata (fino a 6 cuccioli) prelevata presso stalli indicati dall’Ente;

Emergenze

- 100,00 oltre IVA per pronto intervento, recupero cani e gatti incidentati;

- € 80,00 oltre IVA per smaltimento carcasse;

- € 15,00 oltre IVA per trasporto da stalli provvisori all’ambulatorio veterinario e/o al canile

e si procederà fino alla concorrenza dell’ importo complessivo dell’appalto.

La liquidazione del corrispettivo avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla data di ricezione della fattura e previo accertamento della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste nel capitolato.

Le fatture dovranno essere corredate da prospetto riepilogativo contenente il numero di matricola del canile, il numero di scheda anagrafica e di microchip di ogni singolo animale, la data di ingresso e quella di uscita (specificando se per adozione, decesso o se di proprietà), il totale di ognuno dei giorni di permanenza nel canile e dai documenti attestanti la movimentazione dei cani, con indicazione delle relative motivazioni (quali, a titolo esemplificativo, morte, cessione o adozione).

Le fatture, dovranno essere intestate alla sede del Comune e trasmesse unicamente in formato elettronico, indicando il CIG e il numero della Determina di aggiudicazione appalto.

I costi di mantenimento dei cani che risultano essere di proprietà andranno imputati invece ai legittimi proprietari secondo le tariffe previste dall’art. 4 del Decreto Presidente Regione n. 7 del 12-1-2007.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dare in adozione a privati, direttamente o tramite associazioni, o di trasferire in qualsiasi momento i cani randagi in altro ricovero sanitario o ricovero a seguito delle convenzioni con le Associazioni Animaliste che si intendono attivare ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale 15/2000, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

**ART. 4- PRESTAZIONI DELL’AFFIDATARIO**

L’affidatario nell'espletamento delle prestazioni comprese nel servizio in oggetto, deve:

**4.1. - Cattura randagi**

Effettuare la cattura dei cani e delle cucciolate segnalati dai competenti uffici comunali e provvedere al loro trasporto presso il canile secondo le metodologie previste dalla legge.

**4.2-Trasporto presso l’ambulatorio veterinario comunale;**

Effettuare il trasporto di andata e ritorno, nei casi previsti, di gruppi di animali presso l’ambulatorio veterinario comunale per la sterilizzazione e microchippatura.

* 1. **-Reimmissione**

Effettuare il trasporto di animali nei casi di reimmissione, provvedendo all’inserimento dei cani nei siti stabiliti dall’Ufficio competente;

* 1. **-Smaltimento delle carcasse degli animali deceduti nella struttura**

In caso di decesso di un animale ricoverato nella struttura dare immediata comunicazione all’Ufficio comunale preposto ed al Servizio Veterinario competente, prima dell’inoltro della carcassa presso un impianto autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 508/1992 e ss.mm.ii..

La data e la causa del decesso, qualora riscontrabile, deve essere certificata dal Veterinario della struttura.

**4.5. Custodia, alimentazione, assistenza sanitaria e profilassi dei cani catturati e ospitati nella struttura**

- Custodire e sorvegliare i cani in capo all'Amministrazione Comunale presso la struttura di canile che saranno ospitati all'interno di box riservati esclusivamente all'Amministrazione Comunale, garantendo il benessere fisiologico ed etologico degli animali ospitati, per favorirne il recupero psico-:fisico e l’adozione;

- custodire temporaneamente i cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari e, qualora non individuabili, al loro successivo affidamento a eventuali richiedenti;

- custodire e sorvegliare cani mordaci, posti sotto osservazione sanitaria da parte del competente servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi del D.P.R. 320/54 o prelevati in via d'urgenza a seguito segnalazione alle Autorità competenti;

- provvedere al mantenimento ed alla alimentazione quotidiana dei cani mediante la fornitura e la somministrazione giornaliera dei pasti, con alimenti idonei, conformemente alle indicazioni del medico veterinario competente designato dall'aggiudicatario, con particolare riferimento ai cani ospitati ammalati, anziani o cuccioli; a mettere a disposizione costantemente acqua pulita da bere ed alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi e alla toilettatura;

- provvedere con una adeguata assistenza sanitaria a proprie spese, al periodo di degenza degli animali feriti, incidentati o malati; in particolare nel caso di cane incidentato dovrà essere trattato da personale veterinario prontamente reperibile nei tempi stabiliti per gli interventi al fine di praticare in loco o presso strutture sanitarie convenzionate le cure necessarie Farsi carico delle spese per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale che si rendessero necessari per interventi terapeutici.

1. Effettuare periodiche disinfestazioni per i parassiti esterni e trattamenti antiparassitari;
2. Effettuare all’atto della cattura gli adempimenti necessari per identificare l’animale ed ottemperare immediatamente all’obbligo dell’iscrizione all’anagrafe canina, alla vaccinazione ed alla sterilizzazione dei cani randagi
3. Assicurare il controllo sanitario degli animali in raccordo con le strutture sanitarie pubbliche competenti territorialmente**.**

**Art. 5 - NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO**

II servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e pertanto non potrà essere sospeso o interrotto.

**ART. 6 - INTERVENTI**

L’affidatario s’impegna ad eseguire la cura, la custodia, l’assistenza sanitaria operatoria e post operatoria dei cani vaganti traumatizzati e/o incidentati che verranno allocati presso il canile e di quelli che essendo già ubicati in loco, necessitano di assistenza sanitaria, il trasferimento e mantenimento degli animali attualmente presenti nel canile convenzionato con il comune sin dal giorno della presa in carico. Il numero individuato-stimato di cani da ricoverare, può essere oggetto di variazione in quanto, al momento la determinazione è stata stabilita in relazione all’attuale utenza, pertanto l’affidamento ha valore puramente indicativo, atteso che alla ditta aggiudicataria sarà riconosciuta esclusivamente la prestazione resa per i cani effettivamente ricoverati e per i giorni effettivi di ricovero. Gli importi da corrispondere verranno liquidati a presentazione fattura.

Il servizio di cattura deve essere curato da personale autorizzato con mezzi idonei al trasporto dei cani ed attrezzature coercitive anch’esse autorizzate

La Ditta deve fornire il servizio 24 ore su 24, compreso i giorni festivi, indicando un numero di telefonia mobile e uno di telefonia fissa ai quali si renderà reperibile

La ditta effettuerà la cattura, a seguito di richiesta telefonica o scritta da inviare tramite mail da parte dell’ufficio Randagismo competente o dal Comando della Polizia locale, che redigerà apposito verbale, entro le successive due ore.

La richiesta deve contenere gli elementi identificativi del cane necessari alla cattura e conseguente ricovero.

Nei casi di somma urgenza, specificamente evidenziata, la ditta deve intervenire immediatamente e senza indugio.

All’atto della cattura, l'appaltatore verificherà in loco immediatamente se l’animale sia dotato microchip, mediante lettore apposito, ed in caso affermativo ne farà segnalazione immediata all’ufficio Randagismo ed al servizio Veterinario l’ASP competente per territorio per i successivi adempimenti.

Dell’avvenuta cattura la ditta deve redigere apposito verbale delle operazioni - cd scheda di cattura - che dovrà essere firmato dall’Ufficio che ha richiesto l’intervento, e qualora presente alla cattura, controfirmato dal medico veterinario del Servizio Pubblico. Il verbale contiene la descrizione dell'intervento (identificazione di chi ha richiesto l'intervento e di chi ha partecipato al medesimo, luogo e tempo dell'intervento, dati identificativi dell'animale catturato).

Copia del documento sarà inserito negli atti d’ufficio per la formalizzazione dell’intervento e le successive verifiche.

Qualora l’intervento non porti alla cattura dei randagi segnalati, dovranno essere effettuati dalla ditta appaltatrice successivi sopralluoghi ed interventi mirati alla cattura definitiva, pertanto quando sarà necessario, la cattura dovrà essere effettuata a proprie spese, con sistema indolore da parte di personale abilitato secondo normativa vigente. Gli interventi che non portano alla cattura di animali, non concorrono al computo delle spese previste nel capitolato d’appalto rimanendo a carico dell’impresa.

In caso di mancata cattura la ditta affidataria provvederà a redigere il verbale dei sopralluoghi e dei tentativi effettuati e a trasmetterne tempestivamente ( anche a mezzo mail) copia all’Ufficio Randagismo dell’Ente.

A cattura avvenuta e dopo aver informato sia il Comune che il servizio Veterinario dell’ASP locale per i controlli di competenza, l’affidatario provvederà per ciascun animale alla profilassi, alla pulizia periodica, alle eventuali cure o interventi chirurgici inclusa assistenza post operatoria (solo per i cani di proprietà del Comune di Modica) ed alla custodia fino al momento della restituzione al proprietario o alla cessione ad eventuale adottante o alla reimmissione nel territorio o al trasferimento ad Associazioni Animaliste convenzionate con il Comune di Modica.

Si precisa che nessun servizio oggetto del presente appalto sarà remunerato se l'intervento viene fatto in violazione della presente disposizione e, in particolare, in ogni caso in cui la segnalazione ricevuta dall’affidatario risulti provenire, anche sulla base di successivi controlli, da soggetto diverso da quelli indicati nel presente comma.

Gli interventi di sterilizzazione sono obbligatori per tutti i cani in degenza presso la struttura anche ai fini della reimmissione nel territorio e verranno stabiliti di concerto dall'Amministrazione e l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ASP competente.

Per i cani custoditi presso la struttura di ricovero deve essere garantito il trasporto presso l’ambulatorio veterinario comunale ai fini della sterilizzazione, garantita una post degenza ai fini della reimmissione in territorio che è carico dell’affidatario.

L’area che forma oggetto del presente appalto è l’intero territorio comunale.

Non verranno remunerate le prestazioni che, anche a seguito di specifici controlli posti in essere dalla Amministrazione, risultino essere eseguite fuori dal territorio comunale o eseguite senza disposizione dell’ufficio preposto.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore, nell'osservanza della normativa di settore, con i propri mezzi tecnici idonei, con proprio personale adeguatamente formato e specializzato, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio.

**ART 7- CONDIZIONI DI CONSEGNA**

I cani catturati, che non risultino iscritti all'anagrafe, se non reclamati entro trenta (30) giorni, possono essere ceduti in via definitiva gratuitamente a privati (che diano garanzia di buon trattamento) o ad associazioni protezionistiche degli animali (associati) anche in via temporanea per la durata di 1 anno ai fini della successiva adozione definitiva. Per quelli iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore, il termine di 15 (quindici) giorni, previsto dalla normativa vigente, decorre dalla data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione di cattura o ritrovamento dell'animale inviata a cura degli Uffici competenti.

L’affidatario s’impegna ad accogliere e prelevare , a propria cura e spese e con mezzo proprio autorizzato a norma , alle condizioni del presente capitolato, dall’inizio del servizio tutti i cani ospitati nella struttura precedentemente convenzionata, entro il termine massimo di giorni trenta dalla consegna del servizio medesimo.

L’Ufficio preposto vigilerà sulle operazioni di trasferimento degli animali da un canile all’altro e redigerà apposito verbale.

Tutti i trasferimenti dei cani dal canile comunale alla struttura dell’affidatario saranno effettuati sotto il controllo dell’Ufficio preposto che redigerà apposito verbale.

**ART. 8 - REQUISITI DELLA STRUTTURA**

L’affidatario, per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, mette a disposizione rifugi – ricovero, autorizzati dagli organi competenti, costruiti o adeguati secondo quanto previsto dal D.P.R.S. n. 7/2007 e della Legge Regionale n° 15 del 03/07/2000.

In particolare, la struttura deve essere provvista di:

- un locale adibito ad ambulatorio con dotazione strumentale sufficiente a fare fronte a tutti gli interventi medico-veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso e per animali sottoposti ad osservazione sanitaria;

- un locale adibito al ricovero, cura ed osservazione dei cuccioli;

- devono possedere adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti, per il successivo smaltimento in accordo alla vigente normativa;

- di superfici coperte da materiali non nocivi e con pavimenti tali da consentire il deflusso dell’acqua di lavaggio, muniti di griglie di scarico posizionate all’esterno dell’area di confinamento;

- di superfici scoperte per ospitare e far sgambare gli animali;

- di recinti o paddock per consentire la più ampia possibilità di movimento, di socializzazione e di espressione dei loro bisogni etologici;

- spazi adeguati per cure, interventi e degenza di animali incidentati o feriti;

Il canile, deve essere provvisto di box singoli e/o collettivi, di dimensioni a norma di legge, per un terzo coperti e costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche, facilmente disinfettabili e disinfestabili, provvisti di bocchetta d’acqua potabile erogata permanentemente o contenitori di acqua potabile in numero sufficiente per i cani presenti, di ciotola in acciaio inossidabile per gli alimenti – fissa o mobile e lavata quotidianamente - di pedane rialzate o di cucce, e di box d’isolamento per ospitare cani morsicatori o affetti da particolari malattie da tenere in osservazione, così come prevede il regolamento veterinario.

In ogni caso le aree di ricovero degli animali devono essere dotate di accorgimenti infrastrutturali (pedane, scale, passerelle, etc…) o anche materiali tali da ottenere l’arricchimento ambientale dello spazio vitale dell’animale.

Deve, inoltre, disporre di:

**a)-** un medico veterinario libero professionista o ambulatorio veterinario diriferimento reperibile h 24;

**b)** locali per degenza dei randagi sottoposti a sterilizzazione;

Gli animali catturati nel territorio comunale di Modica dovranno essere tenuti separatamente da altri cani ricoverati nella struttura per conto di altri Enti o per la ditta stessa e sarà loro dedicata una sezione specifica della struttura;

Art. 9 - CARATTERISTICHE, MODALITA' DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

**9.1 Gestione della struttura**

All'ingresso del canile il gestore del servizio dovrà apporre entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara, a proprie cure e spese un cartello ben visibile riportante da dicitura "Canile al servizio del Comune di Modica", completando lo stesso con il nominativo del gestore del servizio ed i dati del referente (nominativo e recapito telefonico), nonchè il nominativo del Direttore Sanitario.

L'Operatore economico aggiudicatario, dovrà:

- trasferire presso la propria struttura a proprie spese tutti i cani ospitati nella struttura precedentemente convenzionata, entro il termine massimo di giorni trenta dalla consegna del servizio medesimo,secondo le "Linee Guida redatte dal Ministero della Salute" relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione) ed uniformarsi altresì a quanto disposto nell'Art. 33 della Legge Regionale n. 15/2022 “*Trasferimenti in altre regioni".*

Qualora il canile in cui verranno ospitati i cani si trovi ubicato fuori dalla provincia di Ragusa o fuori dalla Regione Sicilia, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà avere a disposizione, all'interno del Comune di Modica, una struttura idonea e/o stalli temporanei, atti a contenere gli animali rinvenuti o accalappiati sul territorio comunale, in attesa del trasferimento presso il canile di cui al punto sopracitato.

**-** garantire che tutti gli operatori del canile sono formati per le attività volte al mantenimento del benessere psicofisico degli animali con particolare riferimento alla cura dell' igiene dei cani da conseguire mediante spazzolatura, tosatura, bagni e specifici interventi di lotta agli ectoparassiti, nonchè per la sgambatura giornaliera nelle apposite aree e sotto la diretta e attenta sorveglianza del personale

- pubblicizzare le attività ed i servizi erogati tramite il Web o media;

- disporre l’apertura al pubblico della struttura, al fine di favorire le adozioni degli animali ivi ospitati, almeno

 4 ore al giorno, compresi i festivi, sei giorni su sette con un giorno di chiusura al pubblico

- dovrà adempiere alle disposizioni della S.A. circa il ricovero di nuovi cani e l'eventuale rilascio al proprietario, garantendo la profilassi sanitaria (vaccinazioni, sterilizzazioni e cure medicamentose ordinarie) anche secondo le prescrizioni impartite dall'autorità veterinaria competente per territorio, e provvedere alla cura degli animali malati avvalendosi del Direttore Sanitario del canile e/o di veterinario iscritto all'ordine professionale con oneri a proprio carico (escluso per i cani di proprietà non comunale e le sterilizzazioni) nonchè allo svezzamento dei cuccioli;

- comunicare al servizio veterinario dell'A.S.P. Modica e all'Ufficio Randagismo il sospetto di malattie trasmissibili dei cani ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

- garantire la pulizia dei box, delle gabbie e dell'area di sgambatura interna al canile, provvedendo regolarmente, ove applicabile, al taglio dell'erba, alla potatura delle siepi, alla rimozione di arbusti o rami presenti sull'area nonchè alla riparazione di eventuali danni alle strutture di recinzione e chiusura delle aree. Dovranno essere evitati ristagni di acqua all'interno della struttura di canile. inoltre dovrà essere effettuata la pulizia giornaliera delle ciotole per l'alimentazione e per l'abbeveraggio degli animali. I box destinati a cani asociali o di primo ingresso, dovranno essere dotati, in modi esclusivo di ciotole per il cibo e l’abbeverata oltre raccoglitori per escrementi e attrezzi per la pulizia; tale dotazione dovrà essere custodita in modo separato da quella della struttura principale;

- garantire agli animali un adeguato periodo di sgambatura giornalmente

- organizzare in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e associazioni di volontariato regolarmente costituite ed iscritte nei registri regionali o provinciali del volontariato almeno n. 5 giornate pubbliche per anno finalizzate a promuovere l'adozione dei cani presenti nel canile da parte dei cittadini.

E’ facoltà del Comune in ogni caso, lanciare campagne di adozione senza nulla a pretendere da parte dell'aggiudicatario;

- possedere adeguata cella frigorifera per il temporaneo stoccaggio degli animali morti e provvedere agli oneri e alle spese necessarie per lo smaltimento degli animali deceduti presso la struttura, secondo le prescrizioni della vigente normativa e previa certificazione veterinaria della competente A.S.P. ;

- provvedere agli oneri e alle spese necessarie per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento dei servizi secondo le prescrizioni della vigente normativa;

- collaborare con il personale della competente Azienda Sanitaria Provinciale a supporto delle attività sanitarie e veterinarie per tutte le attività di gestione del canile;

- attuare un idoneo piano periodico di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione secondo quanto di seguito specificato:

**Derattizzazione:** mediante apposizione di trappole nell'ambito della struttura in numero sufficiente a prevenire la proliferazione di ratti o topi. Detta attività non deve causare danno agli animali ospitati nella struttura o durante le operazioni di sgambatura.

**Disinfezione:** con frequenza adeguata alle condizioni del canile, ovvero ottemperando alle indicazioni della competente A.S.P., mediante l'utilizzo di prodotti disinfettanti adeguati al benessere degli animali, avendo cura di provvedere alla disinfezione delle superfici e delle pareti dei box e delle gabbie, la carpenteria metallica, le suppellettili presenti al loro interno con esclusione delle ciotole, il locale degenza animali, il pavimento infermeria e della sala visite e di ogni altra superficie che per il suo utilizzo all'interno della struttura di canile debba essere disinfettata.

Gli spazi sottoposti a questa pratica devono essere preclusi agli animali.

**Disinfestazione:** nel periodo primaverile ed estivo e comunque quando vi sia necessita dovrà essere effettuata, con cadenza adeguata alle condizioni del canile, un'attività di disinfestazione della struttura di canile con prodotti in commercio nel rispetto delle indicazioni di sicurezza riportate nelle schede del prodotto. Le operazioni di disinfestazione non devono arrecare danno o disagio agli animali ospitati; le predette operazioni devono essere documentate ed esibite al momento della richiesta della Stazione Appaltante.

. .

L'Affidatario, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, dovrà nominare e comunicare sia al Comune che al Servizio Veterinario dell'A.S.P., un Responsabile, che curi l'applicazione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato.

II responsabile dei servizi oggetto del presente capitolato o suo delegato si renderanno reperibili e disponibili per eventuali esigenze organizzative del Comune, sia per eventi/incontri pubblici e non, sia per eventuali iniziative non comprese nel presente capitolato d'appalto.

E’ obbligo dell'Aggiudicatario fornire n. 2 numeri telefonici attivi per la reperibilità immediata H 24.

Fatte salve tutte le competenze a carico del Servizio Veterinario dell'A.S.P. Modica, le funzioni, i compiti e le responsabilità a carico del Responsabile, fino a tale nomina saranno attribuite al firmatario.

**9.2. Tenuta dei registri e trasmissione dati**

**A)** Schede di cattura cani randagi.

Redigere i verbali delle operazioni di cui all’art. 6 del presente Capitolato che devono essere tenuti

con cura presso la sede del canile e inviati in copia, vidimata dal rappresentante legale o dal sog-

getto delegato dal medesimo con atto notificato alla stazione appaltante, con cadenza settimanale

all'ente appaltante, ufficio Randagismo o altro ufficio appositamente individuato dall’Amministrazione Comunale.

**B**) Registro di carico e scarico

I cani affidati all'affidatario del servizio dovranno essere iscritti in apposito registro e creato un fascicolo individuale, ove saranno annotati gli elementi utili alla loro identificazione:

1. la data della loro presa in carico e permanenza presso ii canile, di affidamento, di decesso, di restituzione qualora di proprietà, e di reimmissione con annotate le cure e gli interventi sanitari effettuati dal Servizio Veterinario e/o clinica veterinaria convenzionata al suo ingresso al canile;
2. gli interventi sanitari eventualmente necessari;
3. gli esami clinici praticati con i relativi referti;
4. gli eventuali episodi morbosi;
5. la data degli interventi di sterilizzazione;
6. le caratteristiche somatiche;
7. il numero di matricola del canile;
8. il numero di microchip dell’animale;
9. eventuali ulteriori annotazioni utili ad illustrare le peculiarità e le particolari necessità del singolo ospite per garantirne il benessere nel periodo di permanenza e da trasferire ai futuri proprietari al momento dell'adozione;

II fascicolo individuale di ogni cane, in formato cartaceo ed elettronico, sarà redatto, aggiornato e conservato dal veterinario incaricato, e sarà trasmesso, anche su supporto informatico all'Amministrazione Comunale ed alla competente A.S.L. Veterinaria locale su richiesta degli stessi.

Fornire, con cadenza mensile - mediante mail o brevi mani - copia delle predette schede identificative degli animali, predisposte dal canile, all’ufficio comunale competente nonché copia delle schede cliniche con l’indicazione delle patologie riscontrate e le terapie prescritte ed applicate e dei vaccini effettuati, in uno ai farmaci consigliati ed utilizzati;

Trasmettere, tempestivamente e non oltre il termine di tre giorni, le schede di decesso o di reimmissione all’ufficio comunale competente, complete dei dati identificativi (numero di matricola canile e numero di codice identificativo del cane, data dell’adozione e dati dell’adottante, data e causa del decesso, data e sito di reimmissione ed eventuale nominativo di responsabile).

Predisporre idonea documentazione fotografica a colori di tutti gli animali ricoverati da allegare alle schede identificative sia in cartaceo sia in files digitali da fornire agli uffici comunali competenti;

**9.3 Relazione mensile sull'attività svolta indirizzata al Comune ed all'ASP e rapporti con le associazioni animaliste**

Redigere apposita relazione mensile rappresentativa dell'attività svolta e concernente: gli interventi di cattura dei cani randagi, il prelievo e il trasporto delle carcasse, le modalità di cura ed annessi interventi e trattamenti specifici e custodia dei cani ospitati nella struttura, le emergenze sanitarie eventualmente registrate, i rapporti con le associazioni di volontariato accreditate a livello regionale, le iniziative organizzate per la sensibilizzazione della cittadinanza circa il problema del randagismo e dell'abbandono degli animali, le pratiche di affidamento degli animali a terzi.

 - fornire bimestralmente, entro la prima settimana del mese, un riepilogo dei dati sopra citati, all'Ufficio Randagismo del Comune di Modica e al Servizio Veterinario A.S.P. con i seguenti dati:

n. dei cani presenti in canile;

n. dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);

n. dei cani entrati senza identificazione o con tatuaggio illeggibile;

n. dei cani entrati per rinuncia di proprietà;

n. dei cani morsicatori entrati;

n. dei cani sotto sequestro;

n. dei cani adottati o affidati temporaneamente;

n. dei cani restituiti ai proprietari;

n. dei cani sterilizzati;

n. dei cani deceduti e relativa causa;

n. dei cani nati all'interno del canile;

n. di microchip impiantati.

**9.4 - Adozioni dei cani ospitati**

Promuovere iniziative di sensibilizzazione per l’adozione dei cani ospitati.

-incentivare e favorire le adozioni degli animali ospitati, fornendo ai cittadini le opportune informazioni, con un minimo garantito annuo del 15% rispetto alla giacenza media annua;

-predisporre iniziative pubbliche, con cadenza almeno semestrale, per permettere la visione dei cani ed al fine di incentivare le pratiche di adozione, dando la precedenza ai cuccioli di cane che devono essere adottati nel più breve tempo possibile dal loro ingresso nel canile, coinvolgendo tutte le associazioni animaliste iscritte all’albo regionale dandone opportuno avviso all’ufficio competente.

-indicare, su apposito sito internet, linkato con quello del Comune di Modica, e con apposita tabella segnaletica viaria, che il canile è in convenzione con il Comune di Modica per il servizio in oggetto, pubblicizzando presso il canile e nel sito internet, appositamente creato dalla ditta aggiudicataria, le foto dei cani adottabili unitamente alle loro caratteristiche fisiche e caratteriali.

-permettere l’accesso anche fuori dagli orari di apertura al pubblico e di comune accordo con la struttura, ai volontari delle associazioni zoofile e animaliste riconosciute e iscritte all’albo regionale delle associazioni, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani come prevede l’art.2, co. 371 della legge n.244\2007, nonché per il controllo della gestione della struttura ai sensi dell’art.13 della l.r. n.15/2000.

-creare un sito web nel quale pubblicare al fine di adozioni, le foto ed i dati riassuntivi, caratteriali e fisici di tutti i cani custoditi nella struttura a disposizione dell'Operatore Economico aggiudicatario

I cani ricoverati nella struttura possono essere dati in adozione. L’atto di affidamento/adozione deve risultare da apposito documento. Il responsabile del canile deve trasmettere l’atto di adozione al Comune e all’ASP presso la quale è registrato il cane. Quest’ultima aggiorna l’anagrafica nella banca dati regionale.

L’adozione può avvenire solo dopo 30 giorni dalla cattura del cane, ed ha natura di affidamento temporaneo fino al 60 giorno, termine entro il quale l’eventuale proprietario reclami la proprietà del cane catturato. Decorso il termine di 30 giorni, senza che alcuno abbia reclamato la proprietà dell’animale, lo stesso può essere ceduto in adozione definitiva al privato o affidato all’Associazione Animalista iscritta all’Albo Regionale per la successiva adozione.

**9.5 - Ulteriori disposizioni**

L'impresa appaltatrice, per i servizi sanitari previsti dal presente capitolato, nomina un medico veterinario abilitato ed iscritto nel relativo albo professionale, a proprie cure e spese, con funzioni di Responsabile Sanitario, nominato dal gestore presso l'ambulatorio attrezzato in struttura ovvero presso altri ambulatori opportunamente individuati tra quelli autorizzati dall'Autorità sanitaria. II Veterinario somministra le necessarie cure ai cani ospitati in struttura e svolge l' attività diagnostica necessaria anche avvalendosi di strutture esterne attrezzate, con costi interamente a carico dell’Appaltatore.

L'appaltatore, dovrà obbligatoriamente fornire tutte le indicazioni sui cani ospitati, sulle strutture, i materiali, i mezzi, le attrezzature e i prodotti utilizzati e consentire le ispezioni della struttura e dei documenti agli Enti competenti, in qualunque momento la Stazione appaltante ne faccia richiesta.

La prestazione del servizio sarà espletata secondo le direttive e sotto la sorveglianza della Stazione Appaltante e del Servizio Veterinario dell'A.S.P. competente per territorio.

L'appaltatore dovrà inoltre consentire l'accesso, al personale dell’ Amministrazione e all'Azienda Sanitaria Provinciale, alla struttura destinata ad ospitare i cani affidati in mantenimento, per le verifiche e le ispezioni del caso, fornendo altresì la possibilità di verificare la tenuta dei registri e della documentazione relativa al servizio.

Le morti naturali devono essere comunicate immediatamente all'Amministrazione Comunale e al Servizio Veterinario pubblico per le verifiche e le certificazioni del caso.

Per la funzionalità dei controlli l'aggiudicatario e obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

L'appaltatore si impegna comunque ad effettuare tutte quelle attività e servizi, anche non comprese nell'elenco in precedenza riportato, che si rendano necessari per dare completo ed integrale compimento al servizio in oggetto nel rispetto e nella tutela degli animali ospitati, degli operatori impiegati e delle norme vigenti in materia di randagismo e di tenuta di animali da affezione nonchè della Legge Regionale n. 15 del 03 agosto2022.

**ART. 10 - CONTROLLI DEL COMUNE**

L'ente appaltante provvede a verificare la regolarità del servizio e l'osservanza delle regole prescritte nel presente capitolato mediante controlli periodici a cura di personale all'uopo destinato. A tal fine la ditta consente il libero accesso, nella struttura di accoglienza degli animali catturati, all’amministrazione comunale ed ai dipendenti comunali, adeguatamente identificati mediante apposito documento, inviati presso la struttura, anche senza preavviso, per l'espletamento dei citati controlli. Il libero accesso, in ogni locale dell'impianto, deve essere consentito anche fuori delle fasce orarie di apertura della struttura al pubblico e comprende anche la sede sociale del concessionario ove risulti custodita la documentazione concernente l'espletamento del servizio. La ditta a tal fine deve consentire la consultazione ed estrazione di copia di tutta la documentazione posseduta e concernente il servizio oggetto dell’appalto. L'eventuale impossibilità di accesso alla struttura e agli atti, per fatto imputabile al concessionario, è causa di immediata risoluzione del contratto.

Per una migliore collaborazione nei rapporti con il Comune la ditta aggiudicataria è tenuta a indicare il nominativo di un responsabile quale referente nei rapporti con il Comune.

Il Servizio Randagismo del Comune di Modica effettuerà, inoltre, i seguenti controlli:

1. Verifica dei registri di entrata e uscita e corrispondenza con i verbali relativi alla cattura;
2. Controlli periodici per accertare l’esistenza in vita degli animali custoditi nella struttura;
3. Liquidazione mensile delle competenze spettanti alla ditta aggiudicataria del servizio dietro presentazione di regolare fattura e dei dati necessari alla liquidazione (dati relativi alla trasparenza dei flussi finanziari) e previo accertamento da parte del Comune della regolarità contributiva della ditta.

**Art. 11 - PERSONALE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà garantire tutti i servizi e attività connesse di cui al presente Capitolato, con una dotazione organica sufficiente e idonea a garantire l'espletamento del servizio, tramite un adeguato numero di operatori, che operano in nome e per conto dell' Appaltatore, anche in riferimento al numero e alla tipologia di animali presenti in canile nonchè alla L.R. n. 15 del 03 agosto 2022.

Gli operatori dovranno essere dipendenti o incaricati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonchè tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti dei lavoratori dipendenti e degli operatori in genere.

II personale impiegato presso il canile dovrà essere qualificato in base alle mansioni a esso attribuite e con esperienza lavorativa in strutture di ricovero permanenti per cani; sarà compito dell'Appaltatore provvedere all'istruzione del personale impiegato circa le modalità di svolgimento del servizio, oltre alle disposizioni impartite dal Veterinario della struttura.

Tutti gli operatori presenti in struttura dovranno essere facilmente individuabili mediante apposito cartellino di riconoscimento, indossare un abbigliamento consono in relazione alle mansioni attribuite e adottare un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonchè agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L' Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tramite PEC all’Ufficio Randagismo del Comune, un elenco nominativo degli addetti al servizio (operatori fissi e i volontari dell'eventuale Associazione coinvolta nella gestione, specificandone ruoli e mansioni) impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione o sostituzione.

L' Appaltatore dovrà inoltre:

a) mantenere, per tutta la durata del contratto, il rapporto unità impiegate, ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio ai sensi della normativa vigente;

b) garantire, per i propri dipendenti il rispetto del CCNL, sollevando il Comune di Modica da ogni e qualsiasi responsabilità. Sono altresì a carico dell'Affidatario tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e da altre leggi inerenti l’igiene e la sicurezza sul lavoro;

c) garantire il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale, per cui il Comune è sollevato da ogni responsabilità anche in deroga all'art. 1676 del c.c.. Sono altresì a carico dell'affidatario gli obblighi relativi al rispetto delle leggi in materia di lavoro in quanto applicabili al personale, che opererà per conto dell'affidatario stesso;

Resta salva la piena responsabilità dell'Appaltatore per qualsiasi danno provocato durante l'espletamento del servizio; in detta eventualità l'Appaltatore dovrà rispondere pienamente dell'operato e del comportamento del personale addetto.

Il personale volontario sia privato che appartenente ad associazioni, eventualmente impiegato per attività specifiche svolte all'interno della struttura, dovrà essere coperto da assicurazione contro infortuni, danni verso terzi e cose.

La responsabilità di ogni azione resta in ogni caso a carico dell'Appaltatore.

II Comune di Modica non sarà in alcun modo responsabile per danni a persone, terzi o cose, che dovessero verificarsi in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del servizio.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilita occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nel Disciplinare di gara.

Nessun rapporto di dipendenza si instaura tra il Comune di Modica, l’Affidatario ed il personale dello stesso.

**ART. 12 - PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.**

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

* dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;
* dovrà provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. ed in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L’appaltatore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

L’ affidatario dovrà produrre la documentazione e predisporre l’elenco delle attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro intenda usare per la prestazione dei servizi nei luoghi di esecuzione dell’appalto, di cui presente Capitolato, e consegnarlo al Comune insieme all’autocertificazione dei requisiti richiesti.

Tutte le attrezzature di cui sopra dovranno essere idoneamente certificate e sottoposte alle verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore e/o da specifica norma di legge.

Nei luoghi di esecuzione delle attività dovranno essere sempre disponibili alla consultazione dei dipendenti dell’Appaltante copia dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro utilizzato dall’affidatario per l’esecuzione dell’appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle normative, la regolare manutenzione e l’eventuale verifica periodica effettuata ed eseguita secondo le modalità prescritte dalla legge.

**Art. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Operatore Economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna, ai sensi del Codice di comportamento vigente dei dipendenti del Comune di Modica, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

**ART. 14 - GARANZIE E RESPONSABILITA'**

La ditta aggiudicataria è responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio

L'impresa aggiudicataria si impegna e si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o collaboratori, di altri soggetti o di terzi, ivi compresi furti e danneggiamenti.

E fatto obbligo all'affidataria di stipulare polizza assicurativa RCT entro la data di inizio attività contro danni arrecati a terzi o a cose, connessi allo svolgimento delle attività previste dal contratto, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera a favore dell'affidataria (personale dipendente e non), per un massimale non inferiore a € 500.000,00.

Il Comune deve essere compreso nel novero dei terzi:

E’ considerata nel novero dei terzi l'Amministrazione contraente, verso la quale il soggetto aggiudicatario, in caso di sinistro, non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli artt. 1892 e 1893•del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa.

La polizza deve prevedere la responsabilità relativa all'attività svolta e deve essere consegnata al Comune entro la data di sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione contraente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni (comprese le malattie professionali) o altro che dovessero accadere al personale del soggetto aggiudicatario nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

II soggetto aggiudicatario si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare l'Amministrazione contraente da ogni responsabilità al riguardo.

Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla Ditta appaltatrice.

**Art. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA**

La Ditta affidataria del servizio deve costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs n. 36/2023 e con le modalità di cui all’art 106 del medesimo decreto .

Nel caso in cui la cauzione viene costituita mediante polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente:

•• j

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° c., del c.c. nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La stipulazione della polizza, la conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli del capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, nonchè il pagamento del premio tale da garantire l'efficacia della copertura assicurativa, rappresentano condizioni essenziali per la sottoscrizione del contratto relativo al servizio de quo.

Per la gestione, il controllo, la conduzione e l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte rimane esclusivamente responsabile solo l'appaltatore che provvederà anche a sorvegliare, assistere e garantire l'esecuzione del servizio e ad eseguire le incombenze contrattuali, cosi come richiesto dal presente bando e dai suoi allegati con personale idoneo e abilitato.

II Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

**ART. 16 - PENALITA'**

La Stazione appaltante ha facoltà di eseguire ispezioni in qualsiasi orario e senza preavviso. Il Gestore si obbliga a consentire l'espletamento delle ispezioni.

L’amministrazione comunale si riserva il diritto di accertare, anche a mezzo dei propri uffici o del servizio veterinario dell’ASP, gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, compresa la verifica del numero degli animali effettivamente presenti, in relazione alle comunicazioni in possesso del Comune e delle schede identificative tenute dall’affidatario.

Se il numero delle unità canine effettivamente presenti dovesse essere inferiore a quello risultante dai dati in possesso dell’amministrazione comunale, oltre al mancato pagamento della retta, sarà applicata una penale pari a tre volte la retta stessa, riferita alla fatturazione del trimestre corrente e complessiva degli oneri dei cani in convenzione ed extra convenzione, oltre i provvedimenti, eventualmente previsti dalla legge.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’aggiudicatario e da questo non giustificato, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno, o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, l’Amministrazione applicherà all’aggiudicataria una penale pari al 20% dell’importo totale del servizio da erogare in quel giorno. Per il servizio di cattura, nel caso di inadempienza alla chiamata per l’intervento da effettuare, sarà applicata la penale pari all’importo stabilito in fase di aggiudicazione del servizio con l’addebito dell’importo corrispondente, in sede di liquidazione.

Sono, altresì, considerate inadempienze per le quali verrà applicata una penale di € 300,00:

1) la mancata trasmissione dati, entro i primi dieci giorni del mese successivo, sui movimenti dei randagi ricoverati;

2) la mancata trasmissione ogni trenta giorni dall’affidamento del servizio, di quanto previsto all’art.9;

3) il mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico;

4) il mancato intervento medico sanitario e chirurgico sui cani appena catturati o già ospiti della struttura.

L’applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento all’aggiudicatario che ha facoltà di presentare nei successivi 10 giorni le proprie contro-deduzioni. Il relativo verbale del contraddittorio dovrà essere sottoscritto dalle parti; l’applicazione delle penali dovrà essere preventivamente portata a conoscenza dell’Appaltatore, tramite P.E.C.

Le penali .sopra indicate saranno applicate sulla prima fattura pervenuta dopo la contestazione. L’applicazione della penale non esonera l’Appaltatore dalla corretta e rigorosa esecuzione delle prestazioni non adempiute che, in pendenza del contraddittorio, dovranno essere portate a termine nell’osservanza di tutte le disposizioni del presente capitolato.

Nel caso si verificassero casi di maltrattamento degli animali si procederà, oltre all'applicazione delle penali, ad informare del fatto sia L'A.S.P. territorialmente competente che l'Autorità Giudiziaria

L'Amministrazione Comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale e corretta osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per la conduzione dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze, fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste per Legge.

L'applicazione delle sanzioni anzi descritte, non esclude il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario, per eventuali danni che dovessero patirsi nell'esecuzione del servizio stesso.

L'erogazione dei servizi in difformità ai contenuti del Capitolato, comporterà, nei casi di grave inadempienza, la risoluzione del contratto, per grave negligenza (art.122 D.L.vo 36/2023) e l'affidamento del medesimo servizio, all'Operatore Economico successive in graduatoria di merito di gara.

E’ fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportune intraprendere a tutela dei propri interessi.

**ART.17 - RISOLUZIONE CONTRATTO**

L'erogazione dei servizi in difformità ai contenuti del Capitolato, comporterà, nei casi di grave inadempienza, la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122, D.L.vo 36/2023, previa diffida, con preavviso scritto di 30 gg. e con incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportune intraprendere a tutela dei propri interessi.

Sono considerate quali gravi inadempienze:

Ritardo nell’inizio del servizio nei termini stabiliti;

Mancato o ritardato intervento ad ogni richiesta dell’autorità comunale;

Mancata comunicazione al Servizio veterinario dell’ASP e al Comune dell’avvenuta cattura dell’animale per la registrazione all’anagrafe canina o per l’apposizione del codice identificativo;

Mancata comunicazione al Comune del decesso degli animali;

Mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico;

Mancato intervento medico-sanitario sui cani appena catturati o già ospiti della struttura;

Il contratto, oltre che in caso di grave inadempienza, può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e salvo l'eventuale risarcimento del danno, nei seguenti casi:

* fatti di frode o sentenze di condanna passate in giudicato;
* apertura di procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte dell'ATI;
* inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
* sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
* messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
* mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza di responsabilità civile verso terzi;
* applicazione di tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un anno.

E’ fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Appaltante ritenesse opportune intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto dalla ditta appaltatrice per cause derivanti dalla mancata o minore richiesta del servizio in questione.

**ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO**

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

**ART. 19 - ELEZIONE DOMICILIO**

La ditta affidataria il servizio è tenuta a eleggere domicilio nel territorio del Comune di Modica al fine di ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti l’esecuzione del servizio.

In tale luogo, qualora la sede sociale del concessionario sia stabilita fuori del territorio regionale o nazionale, dovrà altresì essere custodita tutta la documentazione concernente l'espletamento del servizio (schede di cattura, schede di prelievo e trasporto delle carcasse, registri di carico e scarico, documenti fiscali, elenchi del personale dipendente).

**ART. 20 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI**

L’aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dell’art.2, co.1, della L.R. 15 del 20-11-2008 e ss.mm.ii. e dell’art.3 della Legge 13-8-2010 n. 136, ha l’obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., ***dedicato***, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all’appalto.

L’aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG).

Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

 **Art. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Qualunque contestazione dovesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio, non comporta la facoltà da parte dell'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della quantità/qualità delle prestazioni previste.

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, concernenti il contratto di appalto e la sua esecuzione che non sia possibile risolvere pervia amministrativa, sono deferite in via esclusiva al Tribunale di Ragusa. E ’esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Operatore Economico affidatario, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, è tenuto, per sé e per il proprio personale impiegato nel servizio, all'assoluta riservatezza e non divulgazione dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio.

I dati fomiti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per la stipula del contratto.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Modica.

**Art. 23 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, nel bando e nei suoi allegati vengono applicate le normative in materia di Appalti, sicurezza sui luoghi di lavoro ed ogni altra normativa, nazionale, regionale, regolamentare attinente al benessere degli animali.

L'appaltatore per tutto quanto non è altrimenti stabilito, è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti ed a tutte le leggi in materia che potranno venire emanate anche dopo la stipulazione del presente contratto.

Il Dirigente ad interim del IV Settore

 Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi